

51
Sentenza 666/2025

Repertorio 709/2025

Ristrutturazione 18/2025
debiti del consum.

NRG n. 802-1-2025



DEPOSITATO IN
SEGRETERIA
IN DATA []

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE CIVILE XIV

Il giudice designato,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositato da [REDACTED] C.F. [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED] to in qualità di advisor dalla Meg Consulting S.r.l., P.IVA 09287231212, in persona dell'amministratore p.t. Dr. Biagio Maceri, con sede in Napoli, alla Via G. Porzio n.4 Is. G/1 – PEC: meg.consulting@pec.it , assistito ai sensi ed ai fini dell'art. 68 1° e 2° comma Codice della Crisi e dell'Insolvenza dall' Avv. Francesco Caselli, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, in qualità di Gestore della Crisi, nominato dall'O.C.C. I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Roma, iscritto al n. 369/A del Registro Organismi del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014;

Firmato Da: DANIELA CAVALIERE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61a642b8fb48625626409d6f0509cca7



11/09/2025, 13:13

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 cc.ii., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii.:

preso atto che il ricorrente, a fronte di una esposizione pari ad euro 52.483,52, intende proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, attraverso il pagamento di euro 17.118,500 da corrisponderci in un'unica soluzione di cui euro 12.581,31 giacente sul conto ed il rimanente proveniente da finanza esterna;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;

considerato che la domanda di omologazione è stata accompagnata da osservazioni da parte di un creditori concorsuali, Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo S.C;

ritenuto che è stata risolta la contestazione con l'attribuzione al creditore di un maggior credito tenendo conto di tutti i titoli azionati;

ritenuto, in ogni caso, che la proposta è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che vedrebbe insoddisfatti i crediti chirografari;

ritenuto che, quanto alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto, tale verifica deve concludersi con esito positivo;

considerato che, posto quanto precede, l'OCC – Gestore della crisi, anche in considerazione delle osservazioni da parte del creditore concorsuale che hanno portato alla modifica della proposta, ha considerato definitivo il piano depositato in data 7.07.2025;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED]
[REDACTED] ed ivi residente
alla [REDACTED]

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone la pubblicazione immediata, e comunque entro quarantotto ore dal deposito, della presente sentenza nell'apposita area del sito internet del Tribunale di Roma, www.tribunale.roma.it, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi,

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Roma, 14 luglio 2025

Il Giudice Designato

Dott.ssa Daniela Cavaliere

Firmato Da: DANIELA CAVALIERE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6fe642b8fb48625626409dd6f0509cca7

AVV. FRANCESCO CASELLI
GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Via Tiburtina 352 – 00159 - Roma (RM)
francescocaselli@ordineavvocatiroma.org

XIV SEZIONE CIVILE

RG P.U. 802-1/2025 - G.D. Dott.ssa Daniela Cavaliere

Precisazioni ex art. 70, comma 6, C.C.I.I.

Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Presentata da [REDACTED]

Debitore ricorrente

PREMESSO CHE

- Con ricorso ex art. 67 C.C.I.I. depositato presso il Tribunale di Roma, [REDACTED] proponeva un piano di ristrutturazione dei propri debiti.
- Con provvedimento del 9 giugno 2025 il Tribunale adito, in persona del G.D. dott.ssa Daniela Cavaliere, dopo aver valutato l'ammissibilità della proposta e del piano presentati, disponeva che i medesimi venissero comunicati a tutti i creditori.
- Dall'esame della documentazione presentata, risulta che i creditori del ricorrente, allo stato, sono: l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Regione Lazio, l'Agenzia delle Entrate, il Comune di Roma, l'Erario e la B.N.L. .
- Ai medesimi, come ordinato dall'Ill.mo G.D., veniva notificati in data 12 giugno 2025 contestualmente il ricorso introduttivo ed il decreto emesso il 9 giugno 2025 dal Tribunale di Roma.(Doc.1)
- Nel corso dei successivi 20 giorni sono pervenute allo scrivente comunicazioni esclusivamente da:
 1. **Agenzia delle Entrate – Riscossione**, che con PEC del 20 giugno 2025 si limitava a fornire un aggiornamento del proprio credito per complessivi €.21.969,74, senza distinzione dei privilegi dei singoli crediti, e testualmente affermava “*Si chiede, pertanto, che la proposta di accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento del Sig. [REDACTED] riconosca l'intero credito iscritto a ruolo vantato dallo scrivente e ne preveda il soddisfacimento.*”. L'ente di riscossione inoltrava, altresì, gli estratti di ruolo ma non le prove delle notifiche dei singoli atti. In ogni caso, non sollevava contestazione alcuna sul merito del piano, né sulla convenienza dello stesso, né sulle condizioni soggettive ed oggettive ostative all'omologa, né sulla percentuale di soddisfazione, essendosi limitati esclusivamente ad una diversa quantificazione dei crediti, seppur minima. Si ricorda, all'uopo, che all'interno del piano presentato dal debitore veniva indicata la somma di €.21.258,54, indicata dal medesimo ente in risposta alla richiesta inviata dallo scrivente gestore in precedenza.
 2. **Regione Lazio**, invece, inviava una prima risposta a mezzo PEC in data 16

AVV. FRANCESCO CASELLI
GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Via Tiburtina 352 – 00159 - Roma (RM)
francescocaselli@ordineavvocatiroma.org

giugno 2025, con la quale si limitava ad indicare l'indirizzo PEC al quale intendesse ricevere le notifiche successive e le coordinate del proprio conto corrente al quale effettuare i pagamenti. Con un secondo messaggio PEC del 18 giugno 2025, inviato da altro indirizzo, il medesimo ente formulava le seguenti contestazioni al piano: *"1- in allegato alla comunicazione protocollo regionale N. 623758 del 12/06/2025 NON è allegata alcuna relazione del gestore della crisi che attesti la congruità della proposta o che consenta di vagliare la convenienza della stessa per il ceto creditizio, in particolare, per quello privilegiato da parte di organismo indipendente rispetto alla parte ricorrente o alla società di consulenza/advisor incaricata; 2- la proposta NON sembra indicare le tempistiche entro le quali verrà disposto il pagamento proposto in un'unica soluzione, rendendo la proposta incerta in ordine al "tempus quando"; DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE AREA TASSA AUTOMOBILISTICA SERVIZI DECENTRATI"*. L'ente, inoltre, lamentava che all'interno del piano non fosse stato correttamente indicato il proprio credito di complessivi € 6.093,27 e che lo stesso fosse stato *"LIMITATO AD € 994,60"*. Chiedeva, pertanto, *"di integrare/rettificare la proposta in conformità di quanto dianzi ed in allegato certificato ed osservato, con salvezza di quanto già previsto e riconosciuto, con riserva di esprimere osservazioni e valutazioni rispetto alla proposta aggiornata, all'esito delle integrazioni richieste per tassa automobilistica regionale, dovendosi intendere la presente come formale contestazione di quanto in atti evidenziato"*. Alla luce di tali contestazioni, in data 24 giugno 2025, lo scrivente gestore inviava apposito riscontro a mezzo PEC, al quale allegava la relazione richiesta, precisando *"che l'importo di € 5.098,67 è da considerarsi incluso nella quota privilegiata indicata nel piano per Agenzia delle Entrate in quanto come da Vostra stessa dichiarazione risulta affidato per la riscossione a tale Ente. Pertanto all'interno del piano quale credito esclusivo della Regione Lazio trovate l'importo di € 994,60 in quanto non ancora affidato per la riscossione. Importi tutti corrispondenti a quelli indicati nelle vostre osservazioni"*. A seguito di tali chiarimenti, non perveniva allo scrivente alcun riscontro da parte dell'Ente regionale.

- Considerando risolte le contestazioni dell'Ente Regionale, frutto di una errata lettura del piano presentato, può ritenersi che nessuno dei creditori ha presentato contestazioni sul merito del piano, né sulla convenienza dello stesso, né sulle condizioni soggettive ed oggettive ostative all'omologa, né sulla percentuale di soddisfazione, essendosi limitati gli stessi esclusivamente ad una diversa quantificazione dei crediti, seppur minima.

AVV. FRANCESCO CASELLI
 GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 Via Tiburtina 352 – 00159 - Roma (RM)
francescocaselli@ordineavvocatiroma.org

- Il debitore ha offerto la disponibilità ad apportare le dovute modifiche al piano ben precisando che, dall'esame della nuova documentazione fornita dalla A.d.E.R. è emerso che il credito di natura privilegiata vantato dalla stessa sia, in realtà, di poco inferiore a quanto indicato all'interno del piano [sommando gli unici crediti di natura privilegiata vantati dalla A.d.E. e dalla Regione Lazio affidati ad A.d.E.R. per la riscossione, difatti, è emerso un importo complessivo di €.16.849,71]. Per tale motivo il ricorrente ha aderito alla proposta di mantenere il medesimo importo offerto originariamente ad A.d.E.R. per la soddisfazione del credito privilegiato [€.8.234,02], andando in tal modo ad aumentare la percentuale di soddisfazione dei crediti privilegiati, divenuta del 48,90%. Diversamente, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, incontestata dagli stessi, rimarrà invariata e, in tal modo, l'A.d.E.R. riceverà una soddisfazione, seppur di poco, maggiore rispetto al piano originario.

- Il nuovo quadro di soddisfazione dei creditori, pertanto, sarà il seguente

Creditore	Tot. cred. (€)	% soltd	Soltd. (€)	Residuo (€)	Pred. (€)	Priv. (€)	Cfit. (€)
Costi procedura		100%					
O.C.C.	2.115,48	100%	2.115,48	0,00	2.115,48		
Advisor	1.500,00	100%	1.500,00	0,00	1.500,00		
Tot. costi procedura	3.615,48	100%	3.615,48	0,00	3.615,48		
Creditori privilegiati mob.		48,90%					
A.d.E.R.	¹ 16.849,71	48,90%	² 8.234,02	8.615,69		8.234,02	
Regione Lazio	994,60	48,90%	486,06	508,54		486,06	
A.d.E.	3.186,00	48,90%	1.557,00	1.629,00		1.557,00	
Comune di Roma	2.296,78	48,90%	1.122,44	1.174,34		1.122,44	
Tot. cred. privilegiati mob.	23.327,09	48,90%	11.399,52	11.927,57		11.399,52	
Creditori chirografari		7,84%					
A.d.E.R.	³ 5.120,03	7,84%	⁴ 401,41	4.718,62			401,41
B.N.L.	24.047,60	7,84%	1.885,33	22.162,27			1.885,33
Ministero della Giustizia	700,00	7,84%	54,88	645,12			54,88
Tot. creditori chirografari	29.867,63	7,84%	2.341,62	27.526,01			2.341,62
Totali	56.810,20		17.356,62	39.453,58	3.615,48	11.399,52	2.341,62

- Il piano *de quo*, si ricorda, prevede il versamento della somma offerta dal debitore in un'unica soluzione in caso di omologa del presente piano. Qualora l'Ill.mo G.D. lo ritenesse, nel caso di eventuale omologa, potrebbe essere aperto un conto intestato alla presente procedura

¹ Di cui: €.10.987,82 quale credito della A.d.E. - Direzione Provinciale 2 di Roma; €.5.861,89 quale credito della Regione Lazio [cfr. pag. 23 dell'allegato "Estratto Ruolo" inviato dalla A.d.E.R.].

² Di cui: €.5.369,82 per la soddisfazione del credito della A.d.E. - Direzione Provinciale 2 di Roma; €.2.864,20 per la soddisfazione del credito della Regione Lazio.

³ Di cui: €.1.752,79 quale credito del Comune di Paupisi - Polizia Urbana; €.1.843,92 quale credito del Comune di Firenze - Polizia Urbana; €.1.173,31 quale credito del Comune di Roma - Contravvenzioni; €.184,34 quale credito del Comune di Siena - Polizia Urbana; €.165,67 quale credito della A.T.A.C. S.p.A. [cfr. pag. 23 dell'allegato "Estratto Ruolo" inviato dalla A.d.E.R.].

⁴ Di cui: €.137,42 per la soddisfazione del credito del Comune di Paupisi - Polizia Urbana; €.144,56 per la soddisfazione del credito del Comune di Firenze - Polizia Urbana; €.91,99 per la soddisfazione del credito del Comune di Roma - Contravvenzioni; €.14,45 per la soddisfazione del credito del Comune di Siena - Polizia Urbana; €.12,99 per la soddisfazione del credito della A.T.A.C. S.p.A. .

AVV. FRANCESCO CASELLI
GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Via Tiburtina 352 – 00159 - Roma (RM)
francescocaselli@ordineavvocatiroma.org

sul quale far effettuare il versamento della somma complessiva di €.17.356,62 da parte del debitore, per poter procedere lo scrivente ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori summenzionati. Tale ipotesi, seppur garantirebbe la certezza e la regolarità delle operazioni, con la possibilità per lo scrivente di supervisionare alle operazioni; tuttavia comporterebbe il dover sostenere costi per la gestione del conto corrente, che avrebbe una durata massima trimestrale. In alternativa, i creditori [ovvero quelli che non hanno provveduto a tanto] potranno fornire le proprie coordinate bancarie e sarà il debitore ad effettuare, nell'immediatezza, i rispettivi bonifici, fornendo la prova di tali operazioni allo scrivente. Di conseguenza, solo quando tutti i creditori avranno confermato la ricezione delle somme, la procedura potrà ritenersi conclusa, potranno essere liquidati i compensi in favore dell'O.C.C. ed il debitore potrà ottenere l'esdebitazione dei debiti residui.

*

Rebus sic stantibus, il sottoscritto Avv. Francesco Caselli, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, chiede all.mo G.D. di voler con sentenza, previa verifica dell'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, omologare il piano così come modificato, indicare le modalità di pagamento in favore dei creditori e, conseguentemente, dichiarare chiusa la presente procedura.

Si allegano al presente atto:

- Doc.1) Pec di invio con accettazione e depotito decreto di apertura;
- Doc. 2) Riscontro PEC Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- Doc.3) Riscontro PEC del 16 giugno 2025 Regione Lazio;
- Doc.4) Riscontro PEC del 18 giugno 2025 Regione Lazio;
- Doc.5) Risposta del gestore alla Regione Lazio del 24 giugno 2025.

Salvis Juribus

Roma, lì 7 luglio 2025

Avv. Francesco Caselli